



COMUNE DI DOMUS DE MARIA

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

BANDO PER L'EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020 NELL'AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOVA SPA

L'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna con deliberazione n°35 del 12/11/2020 ha approvato il REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020 NELL'AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOVA SPA

Con determinazione n. 921 del 23/11/2020 è stato approvato il presente bando.

Art. 1 – Presentazione della domanda.

1. Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 2 devono presentare istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **30 dicembre 2020**, conformemente a una delle seguenti modalità:

- a) a mano presso l'ufficio protocollo;
- b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: domus.protocollo@globalcert.it ;
- c) tramite raccomandata A/R;
- d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it

2. In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c), la raccomandata A/R dovrà pervenire all'indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, ai fini dell'ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.

3. All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Bando, dovranno essere allegati:

- a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- b) una bolletta a cui si riferisce l'utenza;
- c) copia dell'attestazione dell'ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.

4. Il Comune prende in carico la domanda verificando i requisiti di ammissione al BONUS Integrativo, ovvero:

- a. il rispetto della soglia ISEE prevista all'art. 2.2,
- b. che la residenza del richiedente sia presso il punto di fornitura indicato in bolletta o sia ad esso riconducibile,
- c. la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente),
- d. l'appartenenza del soggetto al nucleo familiare ISEE dell'intestatario della fornitura (in caso di utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta).

5. Il Comune comunica al richiedente l'eventuale diniego per consentire al richiedente di integrare la documentazione eventualmente lacunosa o mancante.

6. A conclusione dell'istruttoria, e comunque entro il 1 febbraio 2021, il Comune approva l'elenco dei beneficiari residenti nel proprio territorio, che avrà cura di trasmettere all'EGAS.

Qualora l'importo del Fondo integrativo assegnato al singolo comune non consenta il finanziamento di tutte le domande pervenute, il comune provvede a redigere due elenchi: l'elenco dei beneficiari e l'elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse.

L'elenco dei beneficiari è ordinato in base al valore ISEE.

7. L'EGAS, con determinazione dirigenziale, prende atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune e comunica al Gestore gli utenti beneficiari della misura, il quale, a seguito delle verifiche di propria competenza sulla congruità dei dati acquisiti con quelli risultati dal proprio sistema gestionale, applicherà l'agevolazione sui consumi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza.

8. Nel caso in cui, durante la fase di verifica di cui sopra a carico del Gestore, emergessero difformità, la domanda presentata dall'utente risulterà irricevibile e segnalata, all'EGAS e al Comune di residenza con indicata la relativa motivazione.

Art. 2 – Requisiti di ammissione al BONUS Integrativo.

1. Sono ammessi al BONUS Integrativo:

a. gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti:

i. la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;

ii. la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.

b. gli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

2. Per essere ammessi all'agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica definita "utenza debole". Il requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indicatore ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro;

3. Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Art. 3 – Determinazione del BONUS Integrativo.

1. L'importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a:

a. 25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di 9.000,00 euro;

b. 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 euro fino alla soglia di 20.000,00 euro.

Art. 4 – Erogazione del BONUS Integrativo.

1. Il Gestore eroga, all'utente finale, il BONUS Integrativo:

a. agli utenti diretti, nella prima bolletta utile;

b. agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.

2. L'importo del BONUS Integrativo per l'utente diretto deve essere opportunamente segnalato ed

individuabile nella bolletta ed abbatte il valore dell'importo complessivo risultante, mentre per l'utente indiretto sarà evidenziato in apposita comunicazione. In particolare, per l'utenza diretta l'erogazione avverrà evidenziando in bolletta:

- a. gli importi derivanti dall'applicazione della tariffa Domestico Residente,
- b. l'importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del presente Regolamento per la competenza della bolletta,
- c. l'importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.

Art. 5 – Casi particolari.

1. Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS Integrativo si applicherà, in ogni caso, secondo i seguenti criteri:

- a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata attiva nella fattura di chiusura della fornitura.
- b. Nel caso di voltura o subentro:
 - i. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo;
 - ii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali comunicati nelle domande di ammissione all'agevolazione e quelli riportati nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento nel rispetto di quanto disposto dal Decreto lgs 10 giugno 2001, n°196, come da informativa allegata al modulo di domanda.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alle modalità di presentazione delle domande è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Domus de Maria.

Sul sito del Comune all'indirizzo www.comune.domusdemaria.ca.it è possibile scaricare e stampare la modulistica.

Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda al regolamento agevolazioni tariffarie a carattere sociale all.A alla delibera n°35 del 12/11/2020 dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.

Domus de Maria, 23/11/2020

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Ing. Gianluca Ambu